

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1281

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(DINI)

di concerto col **Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica**

(CIAMPI)

e col **Ministro della difesa**

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 1996

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa e dell'aviazione del Regno dell'Arabia Saudita, fatto nella Città militare di Re Khalid il 17 febbraio 1993

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	4
Disegno di legge	»	6
Testo dell'Accordo	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo di cooperazione fra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa e dell'aviazione del Regno dell'Arabia Saudita, fatto alla Città militare di Re Khalid il 17 febbraio 1993, si inserisce in un quadro di fattivi rapporti bilaterali.

Le relazioni tra Italia e Arabia Saudita hanno conosciuto un'evoluzione significativa dopo la partecipazione italiana allo sforzo bellico del 1991 in occasione della Guerra del Golfo. A cinque anni di distanza da tale avvenimento è opportuno dare concreti segnali dell'interesse con il quale l'Italia continua a seguire le tematiche legate alla sicurezza nella penisola arabica.

A tale riguardo, va attribuito all'Arabia Saudita un ruolo di prim'ordine, in considerazione dell'importanza di questo Paese nel delicato gioco degli equilibri peninsulari. Il legame preferenziale che il Governo di Riyadh mantiene con l'Occidente, che di per sè rappresenta una garanzia per la stabilità dell'area e un punto fermo nella politica estera saudita, richiede la giusta attenzione da parte dei Paesi occidentali. A questo proposito, l'Accordo rappresenta una ulteriore testimonianza dell'interesse italiano verso questa tematica.

L'Accordo è finalizzato ad una più intensa collaborazione in materia di difesa, in considerazione della convergenza degli interessi nella politica estera dei due Paesi.

L'Accordo prevede:

elaborazione di programmi addestrativi;

scambio di visite e di informazioni nel settore addestrativo;

collaborazione nella definizione dei requisiti dei sistemi di arma dell'altra Parte;

collaborazione in tema di acquisizione di equipaggiamenti; scambio di informazioni per agevolare intese dirette con società produttrici;

istituzione di un Comitato misto consultivo per l'applicazione dell'Accordo.

Tale Comitato assolverà alle seguenti funzioni:

attività di carattere tecnico-militare nel settore dell'addestramento;

esame, per le attività di competenza, dei problemi che potrebbero sorgere nella fase attuativa dell'Accordo;

sottoposizione all'esame delle rispettive Autorità nazionali delle eventuali proposte e raccomandazioni intese a migliorare il perseguimento degli obiettivi dell'Accordo stesso.

Inoltre le Parti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie scambiate saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati specificamente destinati secondo le intese tra le Parti e nell'ambito delle finalità del presente Accordo.

Per la soluzione delle controversie è previsto che il Comitato misto provveda attraverso consultazioni che, ove non si riesca a ricomporre le eventuali vertenze, esse vengano risolte mediante i canali ufficiali.

RELAZIONE TECNICA

L'unica disposizione dell'Accordo tra l'Italia e l'Arabia Saudita, in materia di cooperazione sui materiali per la difesa, la cui applicazione comporta un onere per il bilancio dello Stato è l'articolo 2 che prevede la partecipazione al Comitato misto consultivo incaricato dell'esame dei programmi operativi, che si riunirà alternativamente in Arabia Saudita ed in Italia. Nell'ipotesi dell'invio di quattro funzionari a Riyadh, con una permanenza di quattro giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione:

pernottamento (lire 180.000 al giorno x 4 persone x 4 giorni)	L.	2.880.000
diaria giornaliera per ciascun funzionario \$ USA 178, al cambio di lire 1.650 = lire 294.000, cui si aggiungono lire 88.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 382.000 viene ridotto di lire 98.000 corrispondente ad 1/3 della diaria (lire 284.000 x 4 persone x 4 giorni)	»	4.544.000

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Riyadh (lire 3.616.000 x 4 persone = lire 14.464.000 + lire 723.000 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	15.187.000
--	---	------------

Totale onere (art. 2)	L.	<u>22.611.000</u>
-----------------------	----	-------------------

Pertanto, l'onere a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dal 1996 e per ciascuno dei bienni successivi, ammonta a lire 22.611.000, in cifra tonda lire 23 milioni.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei partecipanti, delle riunioni e loro durata costituiscono elementi inderogabili ai fini dell'indicato provvedimento.

Peraltro, nessuna maggiore spesa deriva dall'applicazione delle altre norme che potrebbero venire in considerazione sotto tale profilo.

In particolare, tenuto conto della esperienza verificatasi in analoghi Accordi già in vigore, si precisa che:

l'eventuale scambio di visite ai fini dell'addestramento (articolo 1, punto b) potrà essere accolto solamente in relazione alla disponibilità dei posti previsti negli appositi corsi e previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente; qualora fosse necessario l'invio di personale italiano, la relativa spesa sarà finanziata con gli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa;

l'assistenza addestrativa e tecnica (articolo 1, punto e) viene assicurata dalle imprese di costruzione dei materiali, previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente;

i servizi di «assicurazione di qualità» (articolo 1, punto h) sono svolti dalle strutture già operanti del Ministero della difesa, che assicurano il controllo e la documentazione sugli *standard* di qualità; i relativi oneri sono a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio di detto Dicastero;

la possibilità del ricorso ad esperti da parte del Comitato misto (articolo 2, punto b) riveste carattere eventuale e non richiede alcuna quantificazione di spesa, in quanto l'esame di specifiche proposte, da parte italiana, potrà essere svolto dal personale tecnico del Ministero della difesa, che opera nel territorio nazionale, la cui attività non comporta oneri aggiuntivi;

l'articolo 5 prevede la possibilità per i Paesi contraenti di poter integrare l'Accordo con appositi Annessi, rinviando a specifiche intese lo sviluppo dei futuri programmi di cooperazione.

Va da sè che, ove venissero rivisti i programmi rispetto a quanto previsto nel presente provvedimento, si renderà necessario predisporre apposito disegno di legge che autorizzi il finanziamento delle maggiori spese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa e dell'aviazione del Regno dell'Arabia Saudita, fatto nella Città militare di Re Khalid il 17 febbraio 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 23 milioni annui per ciascuno degli anni 1996 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ACCORDO DI COOPERAZIONE
FRA
IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL MINISTERO DELLA DIFESA E DELL'AVIAZIONE
DEL REGNO DELL'ARABIA SAUDITA

Il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana ed il Ministero della Difesa e dell'Aviazione del Regno dell'Arabia Saudita da qui in avanti denominati "Parti":

- desiderosi di rafforzare e consolidare la loro cooperazione nel settore della Difesa:

- convinti che tale cooperazione consentira' di migliorare le rispettive capacita' industriali tecnologiche e militari;

hanno deciso di stipulare il presente Accordo, convenendo che le forme di collaborazione derivanti dalla sua applicazione saranno in conformita' con la normativa vigente nei due Paesi, nonche' con gli impegni assunti in ambito internazionale e con le rispettive direttrici di politica nazionale ed internazionale.

ARTICOLO 1

Le parti convengono di attuare forme di cooperazione nel settore della Difesa, attraverso:

- a. elaborazione di programmi addestrativi di interesse delle rispettive FF.AA, secondo le rispettive esigenze ;
- b. scambio di visite per motivi di addestramento ;
- c. scambio di informazioni nel settore addestrativo e dei materiali;
- d. concorso alla definizione dei requisiti tecnici dei mezzi e dei sistemi d'arma necessari alla Difesa dell'altra Parte ;
- e. individuazione e definizione di programmi di collaborazione per l'acquisizione di equipaggiamenti per la Difesa e per assistenza addestrativa e tecnica;
- f. scambio di informazioni tecniche sugli equipaggiamenti militari per agevolare intese dirette con le Societa' produttrici, dei materiali per la Difesa prodotti delle rispettive Industrie, fermo restando che ciascun eventuale acquisto dovra' rientrare nell'ambito del presente Accordo

e dovra' conciliarsi con le esigenze di ciascuna parte ;

g. sostegno ad iniziative tendenti a promuovere la cooperazione industriale tra le Societa' interessate e tra le societa' e gli Organi Governativi dei due Paesi;

h. fornitura di servizi di " Assicurazione di Qualita'" da parte del Ministero della Difesa italiano, per contratti che facciano riferimento specifico al presente Accordo. Questo servizio sara' fornito sulla base di modalita' definite di volta in volta tra le Parti.

ARTICOLO 2

Le parti istituiranno un Comitato Misto Consultivo che assicuri l'esecuzione del presente Accordo. I suoi compiti includeranno i seguenti punti :

1. Attivita' di carattere tecnico-militare nel settore dell'addestramento ;

2. Attivita' di carattere tecnico-amministrativo che includeranno :

a - valutazione e promozione in generale della cooperazione tecnica ed industriale tra i due Paesi;

b - esame per le attivita' di competenza, dei problemi importanti e delle divergenze che potrebbero sorgere nella fase attuativa e proposizione di soluzioni adeguate ; quando necessario il Comitato potra' richiedere l'aiuto di esperti ;

c - individuazione e definizione dei settori di possibile collaborazione;

d - facilitazione delle attivita', dei rapporti, delle forniture e/o degli acquisti diretti tra le Industrie, tra Organi governativi e tra gli uni e le altre;

e - definizione dell'eventuale supporto tecnico e addestrativo necessario allo sviluppo di programmi di collaborazione;

f - sottoposizione all'esame delle rispettive Autorita' nazionali delle eventuali proposte e raccomandazioni intese a migliorare il perseguimento degli obiettivi del

presente Accordo.

Il Comitato si riunirà alternativamente nell'uno e nell'altro Paese, in date che saranno fissate di comune accordo.

ARTICOLO 3

a. Le parti informeranno gli Enti Interessati nella propria sfera di competenza del contenuto del presente Accordo e stabiliranno regole interne per facilitarne l'attuazione.

b. Ciascuna Parte interporrà i propri buoni uffici affinché le Società/Enti nazionali onorino gli impegni contrattuali assunti nell'ambito della collaborazione prevista dal presente Accordo.

c. In conformità alle rispettive leggi e normative nazionali, ciascuna delle Parti assisterà i contraenti dell'altra Parte nelle fasi di negoziazione contrattuale e di forniture e, in generale, in qualsiasi altra materia pertinente l'attuazione del presente Accordo.

ARTICOLO 4

a. Ciascuna Parte garantirà il trattamento dei materiali classificati, dei progetti, dei disegni, delle specifiche tecniche e di ogni altra informazione a carattere classificato, ricevuta sulla base del presente Accordo, secondo misure di sicurezza equivalenti a quelle prescritte per propri materiali, documenti ed informazioni di livello di classifica corrispondente a quella assegnata dalla Parte originatrice ed adotterà tutti i provvedimenti necessari affinché tale classifica sia mantenuta tanto a lungo quanto richiesto dalla Parte originatrice.

b. Informazioni, documenti o materiali contenenti qualunque informazione classificata e ogni comunicazione trasmessa in qualsiasi circostanza e con qualunque mezzo contenente tali informazioni conserveranno la stessa classifica di sicurezza ;

c. La corrispondenza delle classifiche di sicurezza adottate dalle Parti è la seguente:

Repubblica Italiana

Regno dell'Arabia Saudita

SEGRETO O SECRET
RISERVATISSIMO O CONFIDENTIAL
RISERVATO O RESTRICTED

TOP SECRET
SECRET
CONFIDENTIAL
RESTRICTED

d. Le parti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie scambiate, saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati specificatamente destinati secondo le intese tra le Parti e nell'ambito delle finalita' del presente accordo.

e. Il trasferimento a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali per la Difesa, classificati e non classificati, resi disponibili nell'ambito del presente Accordo, sara' soggetto alla preventiva approvazione scritta sia del Governo sia degli Enti e delle Societa' che li hanno resi disponibili, a meno che non sia diversamente previsto da particolari accordi tra le parti.

f. Le visite di rappresentanti di una delle parti ad Enti e/o Ditte sotto giurisdizione dell'altra Parte, saranno richieste attraverso i canali ufficiali e saranno subordinate alla concessione di autorizzazione da parte dell'Autorita' responsabile del Paese da visitare. Le richieste dovranno contenere i dati di identita' dei visitatori, l'oggetto, lo scopo e la durata della visita.

ARTICOLO 5

Il presente Accordo, ove ritenuto opportuno o conveniente, potra' essere integrato da Annessi concernenti aspetti specifici della collaborazione fra i due Paesi. Programmi di cooperazione di notevole impegno potranno essere regolati da specifiche intese tecniche basate sui principi generali di questo Accordo.

ARTICOLO 6

Nel caso di controversie in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, le Parti si consulteranno per la soluzione del problema nell'ambito del Comitato Misto Consultativo e quindi, se necessario, mediante canali ufficiali.

ARTICOLO 7

a. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui le Parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne previste per la sua entrata in vigore ed avra' una durata di cinque anni, con facolta' di recesso su richiesta di una delle due Parti, con preavviso di sei mesi.

b. In caso di recesso dal presente Accordo, i contratti eventualmente in corso a quella data avranno esecuzione secondo i principi in precedenza stabiliti per ognuno di essi. Rimarranno comunque in vigore i doveri e gli obblighi di cui all'Art. 4.

c. Il presente Accordo puo' essere modificato in qualsiasi momento previo consenso delle Parti.

Fatto alla Citta' Militare di Re. Kalid il 17 febbraio 1993
corrispondente al 26 Sha'ban 1413 H.

in tre originali in lingua Italiana, Araba ed Inglese
essendo tutti i testi egualmente autentici. In caso di
divergenza prevarra' il testo inglese.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il Ministro della Difesa



ON. LE SALVATORE ANDO'

PER IL GOVERNO
DEL REGNO DELL'ARABIA SAUDITA

Il Ministro della Difesa,
dell'Aviazione e Ispettore
Generale



S.A.B. PRINCIPE SULTAN BIN
ABDUL AZIZ